

COMUNE DI VOLTAGGIO

ART. 1 PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il comune di Voltaggio e' ente locale autonomo che rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.
2. L'autogoverno della comunita' si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto nell'ambito della normativa statale e regionale.

ART. 2 FINALITA'

1. Il comune con riferimento agli interessi di cui ha la titolarita' svolge funzioni politiche, normative, di governo ed amministrative.
2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attivita' amministrativa.

ART. 3 FUNZIONI PROPRIE

1. Le funzioni di cui il comune ha la titolarita', sono individuate dalla legge per settori, in particolare esso provvede:
 - A) alla rappresentanza, alla cura ed alla crescita sociale, civile e culturale della comunita' operante nel territorio comunale, anche attraverso il volontariato;
 - B) alla cura ed allo sviluppo del territorio e delle attivita' economico-produttive, insediative ed abitative che su di esso si svolgono.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni, il comune:
 - A) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione;
 - B) concorre alla determinazione degli obbiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della regione, della provincia e della zona di riferimento territoriale contraddistinta dai comuni appartenenti all' u.s.s.l. 73 , avvalendosi dei rapporti delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio;
 - C) coopera con altri enti locali e con la regione, secondo quanto stabilito con legge regionale;
 - D) partecipa alla formazione dei piani e dei programmi regionali e degli altri enti locali, secondo la normativa regionale;
 - E) si conforma ai criteri e alle procedure stabiliti con legge regionale, nella

formazione ed attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale;

F) al fine di raggiungere una migliore qualita' dei servizi il comune puo' delegare proprie funzioni alla comunita' montana.

ART. 4 FUNZIONI DELEGATE

1. Oltre alle funzioni la cui titolarita' e' attribuita al comune, la legge statale o regionale puo' demandare al comune l'esercizio di funzioni la cui titolarita' resta imputata a soggetti diversi.

2. Nel caso in cui non si disponga con lo stesso provvedimento di delega, l'esercizio delle funzioni delegate, in conformita' alle direttive impartite dal delegante, si provvede con regolamento comunale.

3. I costi relativi all'attuazione della delega non possono gravare, direttamente od indirettamente, parzialmente o totalmente, sul bilancio comunale.

ART. 5 TERRITORIO E SEDE

1. Il territorio del comune si estende per kmq. 51,49 , confinante con i comuni di Bosio, Carrosio, Gavi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Franconalto, Campomorone.

2. Il palazzo civico, sede comunale, e' ubicato nel centro abitato.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio puo' riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

ART. 6 ALBO PRETORIO

1. La giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilita' e la facilita' di lettura.

3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 7 STEMMA E GONFALONE

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Voltaggio e con lo stemma in uso da tempo e formato da scudo crociato con fregio sormontato da corona a cinque punte racchiuso in un cerchio.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, si potra' esibire il gonfalone comunale.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, devono essere opportunamente autorizzati.

TITOLO II ORGANI ELETTIVI

ART. 8 ORGANI

1. Sono organi elettivi del comune: il consiglio comunale ed il sindaco.

ART. 9 CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale rappresenta l'intera comunita' ed e' organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio, costituito in conformita' alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. La legge disciplina la composizione, l'elezione, la durata in carica del consiglio comunale, le sue modalita' di convocazione e la posizione giuridica dei consiglieri.

ART. 10 COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il consiglio comunale esercita le potesta' e le competenze previste dalla legge e svolge le attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalita' ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicita', trasparenza e legalita' ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialita'.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione

provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalita' da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio della solidarieta' sociale.

ART. 11 SESSIONI E CONVOCAZIONI

1. L'attivita' del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo, con allegata relazione previsionale e programmatica, del programma generale delle opere pubbliche e del relativo piano finanziario generale.

3. Il consiglio comunale e' convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento comunale.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, nonche' in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni del sindaco, il consiglio e' presieduto dal vice sindaco e, in mancanza di questo dal consigliere anziano.

5. La prima seduta del consiglio deve essere convocata dal sindaco neo-eletto, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.

6. Il funzionamento del consiglio comunale, per le fattispecie non regolate dalla legge e dal presente statuto, e' disciplinato da apposito regolamento, per la cui approvazione e modificazione e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

ART. 12 COMMISSIONI

1. Il consiglio comunale puo' istituire nel suo seno commissioni permanenti e, quando occorra, speciali: di indagine e di inchiesta.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Il sindaco e gli assessori possono partecipare alle commissioni senza diritto di voto.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori: organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni

qualvolta questi lo richiedano.

6. La nomina del presidente delle commissioni e' riservata al consiglio comunale.

ART. 13 ATTRIBUZIONI

1. Compito delle commissioni di indagine e d'inchiesta e' l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali e' l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

ART. 14 CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano, senza vincoli di mandato, l'intera comunita' alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati eletti consiglieri comunali. Il consigliere anziano presiede le adunanze del consiglio in caso di assenza del sindaco e del vice sindaco.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al consiglio comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

4. Il seggio rimasto vacante per decadenza, dimissioni, o altra causa, anche se sopravvenuta, e' attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

ART. 15 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalita' e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, e' subordinato all'acquisizione dei pareri previsti

dalla legge.

3. Ciascun consigliere e' tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

ART. 16 GRUPPI CONSIGLIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale ed al sindaco, sia quale rappresentante del comune, sia quale presidente del consiglio comunale. Qualora non si eserciti tale facolta' o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento puo' prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 17 GIUNTA COMUNALE

1. La giunta e' l'organo di governo del comune, collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Impronta la propria attivita' ai principi della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicita'.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e della finalita' dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.

ART. 18 ELEZIONE E PREROGATIVE

1. Le cause di incompatibilita', la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

2. La giunta, tra cui il vice sindaco e' nominata dal sindaco che ne da' comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

3. Il vice sindaco e gli assessori, escluso il caso di dimissioni singole, restano in carica, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, fino alla nomina del nuovo statuto.

ART. 19 COMPOSIZIONE

1. La giunta e' composta dal sindaco e da n. 2 assessori.
2. L'assessore che ha ricoperto la carica in due mandati consecutivi, non puo' essere nel mandato successivo ulteriormente confermato.
3. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate per iscritto al sindaco, il quale nel prenderne atto, provvede con suo decreto alla sostituzione

ART. 20 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La giunta e' convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalita' di convocazione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento.

ART. 21 ATTRIBUZIONI

1. Alla giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio o attribuite dallo statuto al sindaco o al segretario comunale.
2. La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.
3. La giunta in particolare nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - A) propone al consiglio i regolamenti;
 - B) approva tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al sindaco, al segretario o non siano di competenza esclusiva del consiglio;
 - C) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
 - D) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - E) definisce condizioni per accordi ed approva convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere, servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari;

- F) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe ed approva le modifiche delle stesse;
- G) nomina le commissioni che non siano per legge riservate al consiglio comunale o ad altri organi;
- H) adotta provvedimenti di assunzione, di cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione delle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
- I) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
- L) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi;
- M) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- N) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;
- O) riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;
- P) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali.

4. La giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie, fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale.

ART. 22

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dai regolamenti.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta, sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente dell'organo nominato dal presidente.

5. I verbali delle sedute consiliari sono sottoscritti dal presidente e dal segretario comunale.

6. I verbali delle sedute della giunta sono sottoscritti dal presidente e dal segretario comunale.

7. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

ART. 22 BIS ORGANI COLLEGIALI - PARI OPPORTUNITA'

1. Il comune, riconoscendo nella differenza di esso un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile e sociale, e' impegnato all'istituzione di un apposito organismo che rediga piani tesi a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle parità tra uomo e donna, formuli proposte idonee ad attuare le direttive comunitarie in materia.

2. A tal fine, nelle cariche pubbliche, nelle cariche tecniche, o in quelle elettive, negli enti, aziende ed in tutti gli organismi le norme regolamentari devono tendere ad equilibrare la presenza di entrambi i sessi.

ART. 22 TER MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

4. La mozione va presentata al segretario comunale affinché ne disponga l'immediata acquisizione di protocollo, oltre alla contestuale formale comunicazione al sindaco e agli assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente comma 2 .

ART. 23 SINDACO

1. Il sindaco e' organo responsabile dell'amministrazione del comune, rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta e il consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità ed ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.

4. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio comunale.

ART. 24

ATTRIBUZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il sindaco:

A) nomina i componenti della giunta, tra cui il vice sindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo;

B) revoca uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio;

C) coordina l'attività dei singoli assessori;

D) fa pervenire al segretario comunale e al vice sindaco l'atto di dimissioni affinché il consiglio comunale prenda atto della decadenza della giunta e del consiglio;

E) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;

F) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

G) ha facoltà generale di delega, in conformità ai rispettivi ruoli, agli assessori e consiglieri comunali, di atti e provvedimenti concernenti tutte le sue competenze ed attribuzioni, anche a rilevanza esterna;

H) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

I) adotta, con potestà di delega, ordinanze ordinarie;

L) convoca i comizi per il referendum;

M) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni del consiglio, della giunta e del segretario comunale;

N) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali sentite le istanze di partecipazione, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

O) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la giunta.

P) stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già conclusi;

Q) nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

2. Non e' consentita la delega fra organi elettivi ed organi burocratici.

3. Di tutte le deleghe rilasciate deve essere data comunicazione al consiglio, alla giunta ed agli organi previsti dalla legge.

ART. 25

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il sindaco:

A) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

B) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attivita' del comune;

C) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;

D) collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalita' di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;

E) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi comunali, svolgano le loro attivita' secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;

F) risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri, secondo le modalita' stabilite dal regolamento consiliare.

ART. 26

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il sindaco:

A) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta e' formulata da un quinto dei consiglieri provvede alla convocazione entro i termini stabiliti dalla legge;

B) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

C) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

D) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

ART. 27

VICE SINDACO

1. Il vice sindaco viene nominato dal sindaco contemporaneamente agli altri componenti la giunta.
2. Il vice sindaco sostituisce il sindaco nei casi previsti dalla legge.

TITOLO III ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I SEGRETARIO COMUNALE

ART. 28 PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale, che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione alle determinazioni della giunta e delle direttive del sindaco, dal quale dipende funzionalmente e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente statuto.

2. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla giunta.

4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente statuto.

ART. 29 ATTRIBUZIONI GESTIONALI

1. Al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo statuto ad organi elettivi.

2. In particolare il segretario:

- A) predispone programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- B) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e di

acquisizione delle entrate;

C) presiede le commissioni di gara e di concorso con l'osservanza dei criteri e i principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'ente;

D) adotta e sottoscrive tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

E) verifica tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emana tutti gli atti, anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;

F) determina i criteri generali di riorganizzazione del personale, secondo i principi stabiliti dalle vigenti norme e le direttive del sindaco, previa informazione alle organizzazioni sindacali, definendo in particolare l'orario di servizio e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro secondo le modalita' previste dalla legge;

G) adotta gli atti di gestione del personale, provvede all'attribuzione di trattamenti economici accessori spettanti al personale, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale dipendente;

H) coordina le attivita' dei responsabili dei procedimenti, individuati in base alla legge 7 agosto 1990 , n. 241 ed al relativo regolamento comunale di attuazione;

I) verifica e controlla l'attivita' dei responsabili delle aree di attivita', con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi.

3. Il segretario comunale puo' delegare al personale dipendente le proprie competenze, con esclusione di quelle non delegabili per legge.

ART. 30

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

1. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, come verbalizzante, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

ART. 31

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

3. Adotta provvedimenti di mobilita' interna con l'osservanza delle modalita'

previste negli accordi in materia.

ART. 32 ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

1. Il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione.

2. Predisporre la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno del consiglio comunale da mettere a disposizione dei consiglieri almeno 3 giorni lavorativi prima della data di convocazione. La presente disposizione non si applica nel caso previsto dall'art. 1 comma 5 .

3. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

4. Riceve l'atto di dimissioni del sindaco e la mozione di sfiducia.

CAPO II UFFICI

ART. 33 PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

A) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per programmi, servizi ed interventi;

B) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

ART. 34 STRUTTURA

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente, secondo le norme del regolamento, è articolata al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

ART. 35 PERSONALE

1. Con apposito regolamento relativo al personale sono disciplinati:

- A) struttura organizzativo-funzionale;
- B) dotazione organica;
- C) modalita' di assunzione e cessazione dal servizio;
- D) modalita' organizzative della commissione di disciplina;
- E) criteri per la verifica dei carichi di lavoro.

2. Il dipendente non puo' svolgere attivita' lavorativa che possa far sorgere un conflitto di interessi con l'ente.

3. Lo svolgimento di attivita' lavorativa, quando sia conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio, e' autorizzato, secondo le modalita' previste dal regolamento organico del personale, previa verifica da parte della giunta delle condizioni di cui al comma precedente.

TITOLO IV SERVIZI

ART. 36 FORME DI GESTIONE

1. L'attivita' diretta a conseguire, nell'interesse della comunita', obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritti di privativa del comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di societa' a prevalente capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverra' tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonche' tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

ART. 37 GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono, di norma,

disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 38 AZIENDA SPECIALE

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

ART. 39 ISTITUZIONE

1. Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultano: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

ART. 40 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono

nominati dal sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

ART. 41 IL PRESIDENTE

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

ART. 42 IL DIRETTORE

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dal sindaco tra coloro che abbiano specifica preparazione professionale.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

ART. 43 NOMINA E REVOCA

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati e revocati dal sindaco, nei termini di legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del comune almeno 05 giorni prima dell'adunanza.

3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

ART. 44

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE

1. Negli statuti delle societa' a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le societa' stesse ed il comune.

ART. 45

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative piu' appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attivita', ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

ART. 46

CONTROLLO E VIGILANZA DEGLI ENTI

1. Il comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, secondo le modalita' previste dalla legge e dagli statuti e regolamenti degli enti in questione.

2. La giunta comunale, cui spetta la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e societa' a partecipazione comunale, riferisce annualmente al consiglio comunale in merito all'attivita' svolta ed ai risultati conseguiti da tali enti.

3. Il revisore del conto dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonche' forme autonome di verifica della gestione.

TITOLO V

CONTROLLO INTERNO

ART. 47

PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

ART. 48 REVISORE DEL CONTO

1. Il revisore del conto oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge e dal disposto di cui all'art. 6 quinquies della legge 15/3/1991 n. 80 .

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 49 ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la comunita' montana al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tenendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

ART. 50 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attivita' dell'ente diretta a conseguire uno o piu' obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 51 CONVENZIONI

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attivita' di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali e loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 52 CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o piu' servizi, il consiglio comunale puo' deliberare la costituzione di un consorzio con altri comuni e, ove interessata, con la partecipazione della provincia ed altri enti pubblici, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:

A) la convenzione che stabilisce i fini, la durata del consorzio la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie tra gli enti consorziati;

B) lo statuto del consorzio.

2. Il consorzio e' ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalita' giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del consorzio:

A) l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilita' e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

L'assemblea elegge nel suo seno il presidente;

B) il consiglio di amministrazione ed il suo presidente sono eletti dall'assemblea. La composizione del consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilit , le modalit  di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.

4. I membri dell'assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di sindaco o di presidente della provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.

5. Il consiglio d'amministrazione ed il suo presidente durano in carica per quattro anni, decorrenti dalla data di nomina.

6. L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio previsti dallo statuto.

7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il direttore, al quale compete la responsabilit  gestionale del consorzio.

8. Il consorzio   soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i comuni, considerando gli atti dell'assemblea equiparati a quelli del consiglio comunale e gli atti del consiglio di amministrazione a quelli della giunta comunale.

9. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando di intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralit  di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 53

UNIONE DEI COMUNI

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 51 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalit  previsti dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi pi  efficienti alla collettivit .

ART. 54

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attivit  di pi  soggetti

interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalita' perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

A) determinare i tempi e le modalita' delle attivita' preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

B) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

C) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del consiglio comunale.

TITOLO VII PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 55 PARTECIPAZIONE

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attivita' dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialita' e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini sono consentite forme dirette di tutela dei loro interessi tramite l'intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione puo' attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO I L'INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

ART. 56 ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attivita' dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di sessanta giorni dal sindaco, o dal segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalita' dell'interrogazione sono indicate dal regolamento, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonche' adeguate misure di pubblicita' dell'istanza.

4. Dovra' essere predisposto apposito archivio di tutte le istanze pervenute e della relativa documentazione. I consiglieri comunali potranno prendere visione sia delle istanze che della documentazione ad essa relativa.

ART. 57 DIRITTO DI PETIZIONE

1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessita'.

2. La competente commissione consigliare decide sulla ricezione ed ammissibilita' delle petizioni.

3. Il regolamento interno del consiglio comunale stabilisce le modalita' di esercizio del diritto di petizione.

ART. 58 DIRITTO DI INIZIATIVA

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 20% della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- A) tributi e bilancio;
- B) espropriazione per pubblica utilita',
- C) designazioni e nomine.

4. Il regolamento disciplina le modalita' per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5. Il comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 59 TUTELA DELL'ASSOCIAZIONISMO

1. Il comune, secondo criteri generali periodicamente stabiliti dal consiglio comunale, valorizza le forme associative e di cooperazione tra i cittadini attraverso forme di incentivazione finanziaria, mediante l'accesso ai dati di cui e' in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nell'ambito dei procedimenti di formazione degli atti. In tale ottica e' prevista la costituzione di una consulta dell'associazionismo, quale organo consultivo, in grado di pronunciarsi in ordine alle scelte generali dell'amministrazione comunale. La sua composizione sara' stabilita da apposito regolamento. L'amministrazione comunale in caso di manifestazioni di carattere turistico e socio culturale puo' avvalersi dei servizi della locale a.t. pro loco e di tutte le organizzazioni operanti sul territorio comunale.

CAPO III PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 60 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facolta' di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare puo' avvenire ad opera sia dei soggetti singoli per i quali gli interventi debbono essere rilevanti, sia di soggetti collettivi rappresentativi di interessi diffusi, necessariamente costituiti in associazioni o comitati.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonche' i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

ART. 61 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Ai cittadini singoli o associati e' garantita la liberta' di accesso agli atti dell'amministrazione: e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalita' definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso agli atti quelli che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui e' applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO IV REFERENDUM

ART. 62 ACCESSO AL REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale.

2. Soggetti promotori dei referendum sono:

- A) il 33% del corpo elettorale;
- B) il consiglio comunale.

3. Non possono proporsi referendum in materia di tributi locali e tariffe, attivita' amministrative vincolate da leggi statali o regionali, materie che siano gia' state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

4. I requisiti di ammissibilita', i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalita' organizzative della consultazione sono previste nel regolamento comunale su deliberazione del consiglio comunale.

ART. 63 EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA

ART. 64 STATUTO

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 51% di cittadini elettori per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutivita', sono sottoposti a forme di pubblicita' che ne consentano l'effettiva conoscibilita'.

ART. 65 REGOLAMENTI

1. Il comune emana regolamenti:

A) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;

B) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potesta' regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini elettori, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 58 del presente statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

ART. 66 ORDINANZE

1. Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il segretario comunale puo' emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al primo comma devono essere pubblicate per quindici

giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati; la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente terzo comma.

ART. 67 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.